



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 30/05/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – INTEGRAZIONI – APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **TRENTA** del mese di **MAGGIO** alle ore 20:30 presso la Sede Comunale - Piazza Carlo Stognone n. 1.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano

N°	Nome	Presente	Assente
1	FIORINI MATTIA	X	
2	CANEPA MONICA	X	
3	GENTA LORENZO	X	
4	IOZZO ISABELLA	X	
5	MAGNONE MAXIMILIANO	X	
6	PASTORINO SIMONE	X	
7	PELUFFO MARINA	X	
8	SECHI CRISTIANA	X	
9	VALLE MATILDE	X	
10	CAVIGLIA BARDINI LORENZO		X
11	CICCARELLI CAMILLA	X	
12	PENDOLA FRANCESCO	X	
13	SPIGA SALVATORE	X	
Totale		12	1

Partecipano con diritto di parola gli Assessori Esterni: Sig.ra **Veruska SCHOEPP** e Sig. **Gian Luca GIUDICE**.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Michela GAGGERO**.

Il Sindaco Dott. **Mattia FIORINI**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – INTEGRAZIONI – APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco – Presidente Dott. Mattia Fiorini, come da allegato al presente atto;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. – *D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.* – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 24/12/2021 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2022;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto “Milleproroghe” n. 228 del 30/12/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato ulteriormente differito al 31/05/2022;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono*

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

PREMESSO CHE la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

CONSIDERATO che i commi 738 e 780, dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, hanno abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l’art. 1, commi da 738 a 783, della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 recanti la nuova disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

VISTO l’art. 1 comma 777 della L. n. 160/2019 che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali ed in particolare in materia di IMU;

RICHIAMATO il nuovo “*Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU*”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2020, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l’art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018 n. 145, il quale recita testualmente: “ Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli

obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.”;

RILEVATO che l'obiettivo di recupero dell'evasione tributaria, anche in materia di Imposta Municipale Propria, rappresenta un forte segnale di legalità e di equità fiscale e che lo stesso rappresenta una condizione indispensabile al fine di garantire risorse alle entrate dell'Ente;

RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione della centralità dell'attività di recupero svolta dal Settore Tributi nell'ambito della gestione delle entrate di questo Comune, anche in considerazione della progressiva trasformazione della struttura finanziaria degli Enti Locali, sempre più caratterizzata dal rapido e costante annullamento delle entrate a titolo di trasferimenti erariali, adottare le previsioni normative di cui al citato art. 1, comma 1091, legge n. 145/2018;

CONSIDERATO pertanto, alla luce delle considerazioni sopra emerse, di introdurre il sistema incentivante come introdotto dalla sopracitata normativa mediante integrazione del testo del vigente Regolamento in materia aggiungendo il nuovo articolo 21 bis avente ad oggetto “*Incentivi tributari*”, così come riportato nell'allegato sub A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

VISTO il T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti 3 (Camilla CICCARELLI, Francesco PENDOLA, Salvatore SPIGA), su 12 Consiglieri presenti, voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di integrare lo schema del “*Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU*”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2020, aggiungendo il nuovo articolo 21 bis “*Incentivi tributari*”, nel testo di cui allegato sub A) alla presente deliberazione quale integrante e sostanziale;

2. di approvare lo schema del Regolamento Comunale nella versione modificata di cui all'allegato sub B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che il Regolamento così come approvato ai sensi del punto 2, avrà efficacia dal 1° gennaio 2022;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre, ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;
5. di pubblicare il Regolamento riformulato con l'integrazione apportata sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti 3 (Camilla CICCARELLI, Francesco PENDOLA, Salvatore SPIGA), su 12 Consiglieri presenti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., in quanto trattasi di provvedimento propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco Presidente
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Gaggero**



COMUNE DI SPOTORNO

ALLEGATO SUB A)

Art. 21 bis Incentivi tributari

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018 n. 145, i Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25/05/2017 n. 75.

2. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

3. Le modalità di attuazione delle previsioni di cui ai precedenti commi saranno oggetto di separato e specifico Regolamento.



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 29 DEL 06/05/2022

—
**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – INTEGRAZIONI –
APPROVAZIONE.**

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

**REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.**

DATA 06/05/2022

Michela Costabile / ArubaPEC S.p.A.AREA 2 -
SPORTELLLO DEL CITTADINO

—



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 29 DEL 06/05/2022

—
**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – INTEGRAZIONI
– APPROVAZIONE.**

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 10/05/2022

Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.AREA
2 - SPORTELLO DEL CITTADINO del
Servizio Finanziario

—